

## LA GIUNTA

- RICHIAMATA la propria deliberazione n°361 del 28/09/2004 con la quale era stata accolta la proposta dell'Ambito Territoriale di Caccia – A.T.C. MS 13 di modificare la distanza intercorrente tra gli appostamenti fissi alla specie colombaccio da 700 a 350 metri limitatamente alla quota di territorio a caccia programmata ricadente all'interno dei confini amministrativi dei Comuni di costa Carrara, Massa e Montignoso;
- VISTO il D.P.R.G. del 25/02/2004 n°13/R “Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della L.R. n°3/94 n°3 di recepimento della L. n°157/92 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare l'art. 67, comma 2 relativo alla distanza che deve intercorrere tra gli appostamenti fissi sia alla minuta selvaggina che ai colombacci ed i preesistenti Istituti faunistici a divieto di caccia che, di regola, è pari a 400 metri ed alla possibilità che la Provincia, su richiesta del Comitato di Gestione dell'A.T.C. possa modificare tale distanza fino a 200 metri;
- VISTO il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2000-2005;
- VISTA la richiesta del Comitato di Gestione dell'A.T.C. MS 13 del 12/01/2005 con la quale, a completamento di quanto già stabilito nella suddetta precedente deliberazione n°361/2004, si fa ulteriore istanza alla Provincia di modificare la distanza intercorrente tra gli appostamenti fissi sia alla minuta selvaggina che ai colombacci ed i preesistenti Istituti faunistici a divieto di caccia da 400 a 200 metri limitatamente nella quota di territorio a caccia programmata ricadente all'interno dei confini amministrativi dei Comuni dell'area di costa e, precisamente Carrara, Massa e Montignoso per le analoghe ragioni che sono state alla base della precedente decisione ossia in quanto la parte di territorio dei suddetti tre Comuni in cui è consentito esercitare l'attività venatoria è divenuta esigua perché “costretta” tra la zona di protezione lungo le rotte di migrazione ( 4516 HA) sita lato mare, il Parco Regionale delle Alpi Apuane ( 7327 HA) sul lato monti e, nel mezzo, dalla forte e crescente urbanizzazione.
- CONSIDERATA, pertanto, la validità delle motivazioni poste a fondamento dell'ulteriore proposta presentata dal Comitato di Gestione dell'ATC MS 13;
- RITENUTO, quindi, necessario procedere alla modifica della distanza intercorrente tra gli appostamenti fissi sia alla minuta selvaggina che ai colombacci e gli Istituti faunistici a divieto di caccia da 400 a 200 metri limitatamente alla quota di territorio a caccia programmata ricadente all'interno dei confini amministrativi dei Comuni dell'area di costa e, precisamente Carrara, Massa e Montignoso;
- ACQUISITI i pareri richiesti, ai sensi del D.Lgs. vo n°267/2000 art. 49, comma 1 e precisamente:  
“favorevole” di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Agricoltura e Foreste, dott. Umberto Maloni;

per tutto quanto sopra premesso

## DELIBERA

- di accogliere la proposta presentata dal Comitato di Gestione dell'ATC MS 13 relativamente alla modifica della distanza intercorrente tra gli appostamenti fissi sia alla minuta selvaggina che ai colombacci ed i preesistenti Istituti faunistici a divieto di caccia da 400 a 200 metri nella quota di territorio ricadente all'interno dei confini amministrativi dei Comuni dell'area di costa e, precisamente Carrara, Massa e Montignoso;
- di procedere alla suddetta modifica in quanto la parte di territorio destinata all'esercizio dell'attività venatoria dei Comuni di Carrara, Massa e Montignoso è divenuta esigua perché

- “costretta” tra la zona di protezione lungo le rotte di migrazione sul lato mare, il Parco Regionale delle Alpi Apuane sul lato monti e, nel mezzo, dalla forte e crescente urbanizzazione;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria Generale per gli adempimenti di competenza;
  - di trasmettere, altresì, per opportuna conoscenza una copia del presente atto al Comitato di Gestione dell’A.T.C. MS 13.
- Inoltre, con separata votazione, a voti unanimi

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e nel rispetto dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n° 267/2000.

DOC/ATC/DELIBERE